

COMUNE DI CASTELFONDO

PROVINCIA DI TRENTO

REGOLAMENTO

PER IL SERVIZIO

DELL'ACQUEDOTTO

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DELL'ACQUEDOTTO

Capo 1°

Gestione dell'Acquedotto

Art. 1

Il servizio dell'acqua potabile è assunto dal Comune in economia in base alle vigenti leggi per l'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte del Comune. Le norme tecniche ed amministrative per l'esercizio dell'acquedotto sono previste dal presente regolamento.

Capo 2°

Distribuzione dell'acqua

Art. 2

L'acqua verrà in primo luogo distribuita per uso potabile domestico, mentre sarà facoltativa la concessione per altri usi: sono quindi istituite due categorie di concessione:

- 1° Categoria : Concessioni ordinarie per uso potabile:
 - a) abitazioni
 - b) bar, ristoranti, tavole calde, alberghi e simili
- 2° Categoria : Concessioni speciali o promiscue:
 - a) insediamenti produttivi
 - b) insediamenti zootecnici

E' negata la concessione per qualsiasi altro uso.

Art. 3

La fornitura dell'acqua verrà fatta di norma direttamente ai proprietari degli stabili, in via di eccezione anche agli inquilini i quali dovranno presentare all'atto del contratto l'autorizzazione e la garanzia del proprietario.

Quando il caso lo richieda, la domanda di abbonamento dovrà essere firmata dai condomini o per essi dall'amministratore.

Con l'acquisto di uno stabile tutti i diritti e gli oneri inerenti alla concessione dell'immobile passano, ipso iure, al nuovo proprietario il quale resta obbligato al pagamento del consumo relativo all'anno in corso.

Art. 4

Ogni concessione è precaria ed è revocabile da parte del Comune in qualunque momento senza preavviso nè indennità, purchè sussistano seri motivi.

La concessione ha durata fino al 31 dicembre dell'anno in cui venne eseguito la presa d'acqua e si rinnova poi tacitamente ogni anno ove non ne sia data dall'utente disdetta entro il 31 ottobre dell'anno successivo.

Art. 5

Le domande di concessione dovranno essere stese su apposito modulo di carta bollata legale, indirizzate al Sindaco. In essa dovrà risultare: la qualifica del richiedente l'uso a cui l'acqua dovrà servire, l'esatta ubicazione dell'immobile ed il proprietario di esso.

Ove il richiedente non sia il proprietario dello stabile, dovrà essere aggiunta la dichiarazione di consenso del proprietario.

Se per servire l'utente si dovessero porre tubazioni su terreni di terzi, il richiedente dovrà fornire il nulla osta del proprietario del terreno per servitù di acquedotto.

Unitamente alla domanda dovrà essere presentato un estratto di mappa in scala 1:1440 con l'indicazione del percorso della tubazione e del punto di presa, individuato con precisi punti di riferimento.

Art. 6

Il Sindaco rilascia la concessione, dopo la verifica dell'idoneità della soluzione prospettata da parte dell'Ufficio Tecnico, la quale potrà essere vincolata ad altre condizioni non contenute nel presente regolamento, consigliate da considerazioni di pubblico interesse.

E' riservato al Comune il diritto di applicare una cauzione, la cui entità sarà di volta in volta fissata dall'Amministrazione comunale, a garanzia di una corretta esecuzione dei lavori e ripristino del suolo pubblico eventualmente manomesso.

Detta garanzia sarà svincolata e quindi restituita all'interessato non appena accertata, da parte di apposito incaricato, la regolarità dei lavori eseguiti.

Art. 7

L'acqua sarà deistribuita continuativamente, il Comune però si riserva, per ragioni di ordine tecnico, di diminuire la pressione nelle ore notturne.

In caso di interruzione prevedibile, il Comune provvederà ad avvertire gli utenti a mezzo di pubblico avviso, almeno 24 ore prima. Nè in questo caso nè in quello di interruzione per rotture o guasti improvvisi, gli utenti potranno reclamare indennità o riduzioni di pagamento.

Il Comune si riserva inoltre la facoltà di regolamentare, in caso di persistente siccità od altre cause contingenti, l'erogazione dell'acqua secondo modalità ed orari che saranno resi noti con pubblico avviso.

Art. 8

E' severamente vietato ogni prelevamento di acqua prima del contatore, inoltre è proibito all'abbonato di innestare nella sua diramazione, tanto all'interno che all'esterno della casa delle prese d'acqua a favore di altri immobili non contemplati nella concessione, anche di sua proprietà.

E' parimenti proibito all'abbonato di disporre a favore di terzi dell'acqua che gli viene fornita, pena la revoca della concessione.

Capo 3°

Prese d'Acqua - Diramazioni

Art. 9

Ogni utente deve avere una presa separata con diramazione distinta dalle altre. Per utenza si intende quel fabbricato o la parte di esso identificato con un numero civico o mappale.

Un immobile costituito da più abitazioni potrà avere un utenza singola a condizione che la proprietà sia unica.

Quando la proprietà venga ad essere frazionata, deve pure separarsi la condotta di distribuzione, con presa separata dalla tubazione esterna o all'ingresso della stessa nell'edificio.

Art. 10

E' facoltà del Comune di accettare o imporre abbonamenti cumulativi con una sola diramazione di introduzione per due o più case unite, appartenenti però ad uno stesso proprietario od in costruzione con regolamento condominiale.

Art. 11

Tutte le opere per la diramazione a partire dal collettore di distribuzione, comunale fino al contatore saranno eseguite a cura e spese del richiedente.

Il Comune ha facoltà di sostituirsi all'utente per i lavori di ripristino della pavimentazione, in tal caso la cauzione di cui all'art. 6 sarà svincolata dopo l'avvenuto versamento presso la Tesoreria Comunale di un importo pari alla spesa sostenuta.

Durante l'esecuzione dei lavori ricadenti entro pertinenze pubbliche dovranno essere osservate tutte le cautele atte a rimuovere ogni pericolo di danno a persone o a cose.

Art. 12

Il tratto di diramazione sotto il suolo pubblico è considerato come accessorio pertinente all'acquedotto e l'abbonato sostenendo le spese di impianto acquista semplicemente il diritto di usarne limitatamente alla durata dell'abbonamento.

Il Comune addebiterà al titolare dell'utenza un importo corrispondente alle spese sostenute per il ripristino delle diramazioni, ove ripristini si rendessero necessari per vetustà od inadeguatezza delle opere, oppure causa rifacimenti e variazioni della rete di distribuzione principale, per i tratti ricadenti entro pertinenze stradali pubbliche.

Art. 13

Le condutture in luoghi non ricadenti entro pertinenze stradali pubbliche saranno mantenute in buono stato a cura dell'utente.

Il Comune si riserva perciò il diritto di verificare in ogni momento, lo stato delle condutture e di prescrivere eventuali opere di riparazione.

Art. 14

L'utente è responsabile di guasti, manomissioni, furti, rotture per il gelo ecc. delle opere di allacciamento e condutture sia sul suolo pubblico che privato.

Art. 15

Per le tubature di allacciamento tanto all'esterno che all'interno del suolo privato devono venir adoperati esclusivamente tubi in ferro zincato o catramato, di spessore minimo di 2,5 mm., posati ad una profondità di ml. 1,00 / 1,20 sotto la linea del piano stabile.

Tutte le opere, prima del reinterro, saranno verificate dal tecnico comunale.

Prima di introdurre l'acqua nelle installazioni a domicilio le condutture ed apparecchiature interne possono venir assoggettate a cura del Comune ed a spese dell'utente a prova di carico con pressione di 25 atmosfere per una durata di 15 minuti, durante tale periodo di tempo il manometro non dovrà scendere più di una atmosfera.

Il Comune non si assume nessuna responsabilità per il regolare funzionamento dell'impianto, malgrado l'esito favorevole del collaudo

Art. 16

A partire dal contatore l'abbonato potrà servirsi di chi meglio gli piacerà per l'esecuzione e manutenzione interna.

I tubi però dovranno trovarsi nell'interno della casa, riparati dal gelo.

Il Comune potrà in qualsiasi momento ispezionare e verificare la rete di distribuzione interna ed imporre eventuali lavori di ripristino pena la sospensione dell'erogazione dell'acqua.

Art. 17

Prima del contatore verrà collocato, a spese dell'utente, un rubinetto d'arresto del quale solo il Comune potrà farne uso.

E' rigorosamente vietato manovrare con qualsiasi mezzo questo rubinetto che verrà sigillato con apposito piombo.

Dopo il contatore il richiedente dovrà porre in opera un secondo rubinetto d'arresto, ed eventuale riduttore di pressione, che l'abbonato potrà liberamente manovrare.

Dovrà essere installata contemporaneamente al contatore una valvola di non ritorno.

Capo 4°

Sistemi di Misurazione

Art. 18

Le concessioni d'acqua sono rilasciate con misura a contatore.

Nelle attuali utenze a spina dovranno essere installati i contatori entro i termini fissati dall'Amministrazione Comunale.

I contatori, il rubinetto d'arresto e la valvola di non ritorno di cui all'art. 17 sono forniti dal Comune a spese dell'utente.

La posa in opera sarà eseguita dall'utente a proprie spese.

A lavoro ultimato gli addetti comunali provvederanno ad eseguire il collaudo con apposizione di sigilli.

Il contatore deve essere collocato in un locale adatto, in un pozzetto o in una apposita nicchia ben difesi dal gelo, da infiltrazioni e da tutto ciò che possa recar danno al contatore stesso.

Le dimensioni della nicchia ed il modo di chiusura della stessa verranno caso per caso stabilite dall'incaricato comunale e ciò prendendo per base la grandezza del contatore, la possibilità di comoda lettura e revisione.

Le spese per l'adattamento del locale e per la costruzione e manutenzione della nicchia o pozzetto sono a carico dell'utente.

Art. 19

Le quantità d'acqua indicate dal contatore saranno rilevate annualmente dal Comune ed iscritte su apposito registro o schedario. In caso di guasti al contatore, dovrà esserne data immediata comunicazione, ed il Comune provvederà alla riparazione. Per il consumo dell'ultimo rilievo si farà la media sul consumo del periodo precedente, media che sarà estesa a tutto il tempo in cui il contatore sarà in riparazione, qualora il Comune non creda opportuno sostituirlo in questo tempo con altro contatore.

Ogni e qualsiasi riparazione, nonché la sostituzione del contatore causate da negligenza dell'abbonato o da altre cause, come ad esempio: per incendio, gelo, indebite manomissioni, casi di forza maggiore ecc. saranno a carico dell'abbonato stesso.

Il contatore sarà chiuso con suggello speciale dal Comune. E' proibito all'abbonato manomettere i meccanismi del contatore, i suoi accessori e la sua posizione senza il consenso del Comune ed il concorso dei suoi agenti. L'abbonato dovrà sempre lasciare agli agenti libero accesso al sito ove è collocato il contatore.

Art. 20

Il calcolo della quantità d'acqua consumata dall'utente, giuste le indicazioni del contatore viene fatta, normalmente annualmente.

Il rifiuto di far eseguire le verifiche e le letture, dà diritto al Comune di sospendere l'erogazione dell'acqua, la constatazione del rifiuto sarà verbalizzata dagli incaricati.

Capo 5°

Fontane Pubbliche

Art. 21

Le fontane pubbliche a getto continuo potranno venire ridotte o chiuse a seconda delle esigenze del servizio dell'acquedotto. Non è permessa l'applicazione da parte di privati di condotti puranche provvisori per l'introduzione di acqua dalla stesse nelle abitazioni, orti e giardini e non è permesso l'asporto di acqua dalla vasche durante i periodi di chiusura.

Capo 6°

Bocche d'Incendio

Art. 22

Sarà pure facoltà del Comune di concedere erogazioni di acqua per alimentazione di bocche d'incendio con canone di tariffa fissa.

Queste concessioni saranno fatte solamente a stabilimenti industriali, o artigianali e agricoli, edifici pubblici o privati a destinazione pubblica per i quali sono espressivamente richieste ai fini del rilascio del Certificato antincendi con le stesse norme e condizioni specificate in questo regolamento per le altre forniture.

Art. 23

La presa d'acqua sul tubo pubblico e le diramazioni per bocche di incendio devono essere isolate ed indipendenti da ogni altra. Tanto le diramazioni che le bocche avranno il diametro interno determinato dal Comune e comunque non superiore a

Le diramazioni di introduzione e di distribuzione per bocche di incendio saranno eseguite a cura e spese del richiedente seguendo le istruzioni date dagli incaricati comunali.

Art. 24

L'erogazione dell'acqua in caso di incendio è data liberamente senza contatore. Le bocche e il rubinetto d'arresto sulla diramazione che le alimenta saranno chiusi con suggello speciale del Comune. Questi suggello non potranno essere levati e le bocche non potranno aprirsi che nei soli casi di incendio a difesa della casa o stabilimento contemplati nella concessione e l'apertura dovrà essere subito notificata dall'abbonato per la rimessa dei suggelli.

L'apertura delle bocche all'infuori del caso dell'incendio, fatta senza il consenso preventivo del Comune, darà diritto all'applicazione delle norme, di cui al precedente articolo n. 8.

Art. 25

Il Comune non assume alcuna responsabilità circa l'azione di efficacia delle bocche d'incendio.

Capo 7°

Tariffe

Art. 26

Le tariffe sono deliberate dal Consiglio Comunale nelle forme di legge.

Capo 8°

Disposizioni generali - Contravvenzioni

Art. 27

L'abbonato è il solo responsabile verso terzi d'ogni danno al quale può dar luogo la collocazione in opera e l'esercizio delle sue diramazioni.

Art. 28

Tutte le opere eseguite a carico dell'abbonato saranno liquidate secondo gli oneri effettivamente sostenuti.

Rifiutandosi l'abbonato di acconsentire all'esecuzione di opere di manutenzione, riparazione o modificazione delle sue diramazioni riconosciute necessarie dal Comune, mancando al pagamento della fattura relativa alle opere eseguite a suo carico, l'erogazione dell'acqua potrà essere sospesa senza liberare l'abbonato dagli obblighi assunti in dipendenza della concessione e senza pregiudizio dell'azione giudiziale.

Le fatture non pagate entro un mese dalla loro data saranno rimosse in forma coattiva ai sensi del R.D. 13.04.1910, n. 639.

Art. 29

L'abbonato è responsabile della conservazione dei suggelli al contatore, ai rubinetti e alle bocche d'incendio. La rottura o mancanza di questi suggelli darà luogo ad azione legale ed autorizzerà il Comune ad applicare il disposto dell'art. 32.

Art. 30

La distribuzione dell'acqua all'interno della casa sarà soggetta all'ispezione degli agenti del Comune.

Art. 31

Ogni reclamo di qualsiasi genere, per essere preso in considerazione, dovrà essere fatto per iscritto al Comune.

Art. 32

Le infrazioni al presente regolamento saranno accertate dagli agenti incaricati mediante processo verbale.

Salvo i casi di falsità o di frode per i quali si provvederà a norma del codice penale, saranno soggette a multa da f. 15.000.= a f. 300.000.= le contravvenzioni al presente regolamento.

Art. 33

Le spese di scritturazione, bollo e qualsiasi altra tassa che venisse imposta sui contratti e sulle utenze d'acqua, contatori, ecc saranno a carico, per intero, dell'abbonato.

Art. 34

Tutte le concessioni saranno soggette al presente regolamento.

Art. 35

E' vietato l'accumulo di acqua in serbatoi per qualsiasi uso, salvo autorizzazione da parte del Comune su conforme parere del Medico Provinciale.

Art. 36

Il Consiglio Comunale può modificare o completare in ogni tempo le disposizioni del presente regolamento.

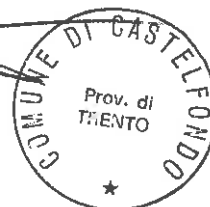
Il presente Regolamento è stato adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione in data 17 marzo 1989, nr. 21.

IL CONSIGLIERE DESIGNATO

[Signature]

IL SINDACO

[Signature]



IL SEGRETARIO

[Signature]

Publicato all'Albo Comunale per otto giorni consecutivi dal 24.03.1989 al 01.04.1989.



IL SEGRETARIO COMUNALE

[Signature]

GIUNTA PROVINCIALE DI TRENTO

Sub. n.ro 5253/11-R in seduta del 23 giugno 1989

Il sottoscritto Sindaco dichiara, che la Giunta Provinciale di Trento, nella seduta del 23 giugno 1989, ha preso atto dell'esecutività del provvedimento per decorrenza dei termini. Peraltro il Medico Provinciale ha espresso parere favorevole in merito.



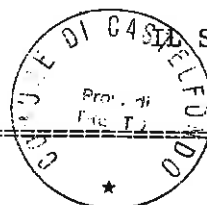
IL SINDACO

[Signature]

20 LUG. 1989

Publicato all'Albo Comunale per 15 giorni consecutivi dal 4 AGO. 1989 al.....

Li, 5 AGO. 1989



IL SEGRETARIO COMUNALE

[Signature]